

# SCHEMA TECNICA

## REVISIONE DELLE TERMPISTICHE DI DETERMINAZIONE E PUBBLICAZIONE DI ALCUNI CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO

374/2017/R/EEL (\*)

Con il documento di consultazione 374/2017/R/EEL, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra i propri orientamenti volti alla revisione delle tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, di alcuni corrispettivi di dispacciamento al fine di garantire la possibilità, sia in relazione all'offerta PLACET (Offerte a Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela) sia in relazione a ogni altra offerta sul libero mercato, di applicare in maniera "passante" anche i corrispettivi di dispacciamento (non solo i corrispettivi di trasmissione, di distribuzione, di misura nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema definiti dall'Autorità *ex ante* rispetto al trimestre a cui si riferiscono), introducendo semplificazioni sia per i venditori sia per i clienti finali e una riduzione degli oneri amministrativi a beneficio di questi ultimi.

In particolare, nel documento si prevede che:

- ✓ il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento (*uplift*) continui ad essere determinato da Terna su base trimestrale ma entro la metà (o il giorno 20) del mese precedente il trimestre a cui esso è riferito. Esso potrebbe essere calcolato come rapporto tra:
  - la somma tra la stima, per il trimestre a cui è riferito, del saldo tra oneri e proventi in capo a Terna (rif a voci elencate nel comma 44.1 della delibera 111/06) e il conguaglio relativo ai mesi precedenti per i quali sono disponibili i dati a consuntivo e
  - la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre a cui è riferito;
- ✓ il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica e il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema (limitatamente alla parte determinata da Terna) vengano determinati da Terna su base trimestrale e pubblicati dalla medesima Terna entro la metà (o il giorno 20) del mese precedente il trimestre a cui esso è riferito. Essi potrebbero essere calcolati come rapporto tra:
  - la somma tra la stima, per il trimestre a cui è riferito, dei corrispondenti oneri in capo a Terna e il conguaglio relativo ai mesi precedenti per i quali sono disponibili i dati a consuntivo e
  - la stima dell'energia elettrica prelevata da tutti gli utenti del dispacciamento nel trimestre a cui è riferito.

Qualora trovassero attuazione gli orientamenti esposti, in occasione della prima attuazione, occorrerebbe pertanto definire modalità di recupero (ad esempio su un orizzonte semestrale) degli oneri in capo a Terna che altrimenti non troverebbero copertura, ovvero con riferimento a quelle voci per le quali attualmente si fa riferimento ai dati effettivi del trimestre precedente.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni entro il 26 giugno 2017.

(\*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.